

5. Turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco

5.1. Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco

L'articolo 71, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che, nei **comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti**, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

Per i **comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, il successivo articolo 72, comma 5, prevede un turno di ballottaggio, da effettuarsi entro gli stessi termini qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le dichiarazioni di ulteriore collegamento è lo stesso al quale sono state già presentate le candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del comune.

A tal fine è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, la segreteria comunale osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadono nei giorni predetti, pubblicizzando adeguatamente tale orario, con particolare riferimento all'orario di apertura ed a quello di chiusura dell'ufficio nella giornata di domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.

5.2. Adempimenti della commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio

5.2.1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni comunica alla commissione elettorale circondariale il verificarsi della parità di voti tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti [articolo 71, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000].

La predetta commissione procede, quindi, alla comunicazione dei nominativi dei candidati che hanno titolo ad essere ammessi al ballottaggio (e della lista rispettivamente collegata) al sindaco per la predisposizione del manifesto nonché al Prefetto per la stampa delle schede (per l'ordine di stampa si segue il sorteggio effettuato in occasione del primo turno).

5.2.2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio centrale comunica alla commissione elettorale circondariale che nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno [articolo 72, comma 5, del citato d.lgs.].

La commissione, preso atto di tale comunicazione e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti:

- a) alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti [articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 132/1993, pagina 170];

- b) in caso di dichiarazione, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno [articolo 72, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000], accerta la regolarità di dette dichiarazioni.

5.2.3. **Contrassegni da riportare sul manifesto e sulle schede del turno di ballottaggio**

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti (sotto il candidato a sindaco collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione effettuate in occasione del primo turno; ciò vale sia per i contrassegni delle liste già collegate al primo turno, sia per i contrassegni delle liste eventualmente collegate al secondo turno.

Le candidature ammesse al ballottaggio, insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla commissione al sindaco per la stampa del manifesto e al Prefetto per la stampa delle schede.

Anche nel turno di ballottaggio i **contrassegni** devono essere riprodotti **sulle schede** con il **diametro di cm 3** [articolo 72, comma 3, terzo periodo, e articolo 73, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000, modificati dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26].

La disposizione si applica, per uniformità, **anche all'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.**

